

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Ordinanza n. 14 del 1 luglio 2024

PROROGA ONEROSA DELLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA AL PROCESSO DI RICOSTRUZIONE DELLE CONVENZIONI RPI/2029/236 E RPI/2019/438 SOTTOSCRITTE CON ART-ER S.CONSP.A. APPROVATE CON LE ORDINANZE 11/2019 E 21/2019

Visti:

- il Decreto-Legge 06 giugno 2012, n. 74, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” pubblicato in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito con modificazioni nella Legge 01 agosto 2012, n. 122;
- le norme che hanno prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2023 e da ultimo l'art. 1, comma 408 della L. 30 dicembre 2023, n. 213 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” che dispone la proroga del termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, per le regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, al 31 dicembre 2024, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.

Preso atto che il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre, in continuità con l'incarico precedente, le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione.

Richiamate:

- la propria ordinanza n. 31 del 30 agosto 2012 “Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall'art. 1, comma 5 del D.L. 74/2012, come modificato e convertito in legge e dall'art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n.135/2012” e le successive modificazioni apportate con le ordinanze n. 62 del 29 maggio 2013, n.142 del 22 novembre 2013 e n. 31 del 12/11/2020;
- la propria ordinanza n.11 del 31 maggio 2019 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione con ART-ER S. cons. p. a. (di seguito indicata come ART-ER) con sede legale in Bologna, via P. Gobetti 101, CF e P.IVA 03786281208 e iscrizione Registro imprese di Bologna R.E.A. n.546154 Capitale sociale €1.598.122,00 i.v. per il supporto al commissario delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica a supporto del programma delle opere pubbliche e dell'attività di ricostruzione del patrimonio edilizio danneggiato in contesti territoriali e per interventi di particolari criticità e rilevanza;
- la “Convenzione per l'assistenza tecnica a supporto del programma delle opere pubbliche e dell'attività di ricostruzione del patrimonio edilizio danneggiato dagli eventi sismici del 2012 in

contesti territoriali e per interventi di particolari criticità e rilevanza” sottoscritta in esecuzione della predetta Ordinanza con RPI.2019.236 del 05.06.2019 con durata al 31 dicembre 2020 e le successive proroghe non onerose disposte a seguito delle proroghe dello stato di emergenza e del procrastinarsi di alcune attività a seguito dell’epidemia Covid-19, da ultimo al 2024, fino ad esaurimento delle risorse disponibili;

- la propria Ordinanza n.21 del 19 luglio 2019 con la quale è stato approvato la convenzione con ART-ER S.CON.S.P.A., sottoscritta in data 13 settembre 2019, registrata RPI/2019/438 per il supporto al Commissario Delegato nell’esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall’ordinanza n.57/2012 e s.m.i., n.26/2016, 13/2017, 31/2018, 2/2019, 3/2019, 5/2019, 6/2019 e 13/2019 per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012, nel territorio della Regione Emilia-Romagna, e sono state finanziate le relative spese per un importo massimo di € 948.385,55, IVA inclusa ed una durata al 31 dicembre 2020, successivamente prorogata a seguito delle proroghe dello stato di emergenza fino al 2024 e precisamente fino all’esaurimento delle risorse disponibili.

Ritenuto necessario a seguito delle proroghe delle scadenze continuità, dell’operatività azione inerenti alle attività produttive (ordinanza 57/2012 e ss. mm.e ii.) nonché all’adozione di nuove misure concretatesi in nuovi bandi per la rivitalizzazione dei centri storici colpiti dagli eventi tellurici (ordinanza 2/2019 e ss. mm.e ii.) poter disporre ove necessario, senza soluzione di continuità, dell’operatività dei Nuclei di Valutazione (NDV) istituiti a supporto del Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII) (ordinanza n.5/2013) e per i quali ai sensi dell’ordinanza n.75/2012 ARTER svolge le attività di assistenza tecnica, in particolare segreteria tecnica organizzativa, individuazione degli esperti e supporto all’attività dei Nuclei stessi e monitoraggio della spesa.

Ravvisata inoltre l’opportunità di garantire agli enti locali coinvolti nel processo di ricostruzione un adeguato supporto anche formativo per affrontare la conclusione delle opere inserite nel Piano della Ricostruzione approvato in aggiornamento con propria Ordinanza 26 giugno 2024, n. 13.

Richiamata l’ordinanza n. 2 del 30 gennaio 2024 “Approvazione dello schema di ulteriore atto di proroga ed integrazione alla convenzione RPI/2019/265 e s.m. tra Commissario delegato e Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.- Invitalia per il supporto al Commissario Delegato nell’esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dalle ordinanze n. 57/2012 e s.m.i, nn.26/2016 e s.m.i, 13/2017 e s.m.i, 31/2018 e 2/2019 e s.m.i., 23/2020 e 7/2022 e s.m.i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna” e in particolare il punto 1) del dispositivo con cui si prevede

- l’aumento della spesa massima prevista al comma 1 dell’articolo 24 dell’ordinanza 57/2012 e ss.mm. per l’attività istruttoria e di assistenza tecnica dell’importo massimo stabilito al comma 1 dell’articolo 24 della medesima ordinanza da € 164.000.000,00 ad € 168.000.000,00;
- l’aumento dell’importo massimo stabilito per assistenza tecnica dell’ordinanza 2/2019 e s.m, 23/2020 e 7/2022 e ss.mm. portato da € 5.300.000,00 ad € 5.600.000,00;

Ritenuto con la presente ordinanza di prevedere:

- l’aumento della spesa massima prevista al comma 1 dell’articolo 24 dell’ordinanza 57/2012 e ss.mm. per l’attività istruttoria e di assistenza tecnica dell’importo massimo stabilito al comma 1 dell’articolo 24 della medesima ordinanza da € 168.000.000,00 ad € 170.000.000,00;

- l'aumento dell'importo massimo stabilito per assistenza tecnica dell'ordinanza 2/2019 e s.m, 23/2020 e 7/2022 e 572024 portato da € 5.600.000,00 ad € 6.000.000,00;

Visto l'art. 19, del D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016: "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" con il quale si dispone che ciascuna amministrazione pubblica debba fissare: "con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera".

Vista la Legge regionale n. 1 del 16 marzo 2018 "Razionalizzazione delle società in house della Regione Emilia-Romagna" che all'art. 2 definisce le linee di indirizzo relative agli ambiti di attività delle società in house, con la definizione di indirizzi strategici da imprimere alle società in house e che, nell'ambito del Documento di economia e finanza regionale (in seguito denominato DEFR), prevede una specifica sezione destinata alla definizione degli stessi indirizzi.

Considerato che la sopracitata legge all'art. 4 autorizza la Regione Emilia-Romagna a partecipare alla costituzione della società ART-ER S.c.p.a.

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 104 del 25/01/2021 con la quale la Regione Emilia-Romagna approva le modifiche all'accordo per l'esercizio del controllo analogo congiunto su ART-ER S.c.p.a. sottoscritto dai soci in data 31 dicembre 2019.

Considerato che, con precedente Delibera n. 82 del 23/01/2023, la Regione Emilia-Romagna ha fissato per il 2023 ed annualità successive gli obiettivi specifici relativi secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo sopra citato.

Richiamate

- la Deliberazione di Giunta Regionale n.756 del maggio 2023;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 2317 del 22 dicembre 2023 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2024";
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 2319 del 22 dicembre 2023 "Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per fare fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi" con la previsione, in particolare, della riorganizzazione dal 1° gennaio 2024 dell'Agenzia regionale per la ricostruzione – Sisma 2012, in agenzia stabile, ridenominata Agenzia regionale Ricostruzioni;

Preso atto che il Documento di Economia e Finanza regionale 2024 (DEFR), approvato con DGR n. 1107 del 26 giugno 2023 e delibera dell'Assemblea legislativa n. 141 del 25 ottobre 2023, prevede tra gli "Indirizzi alle società in house" che alle stesse vengano attribuiti, con provvedimento di Giunta, obiettivi generali ed obiettivi differenziati per ogni singola società.

Visto il Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, che abroga, con efficacia dal 1° luglio 2023, salvo applicazione ai procedimenti in corso, le precedenti disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50 del 16 aprile 2016.

Dato atto:

- che le attività e funzioni di cui la struttura del commissario e l'Agenda Regionale Ricostruzioni si fanno carico, non permettono di rendere ad oggi disponibili all'interno della stessa le professionalità in grado di assicurare le prestazioni come sopra individuate;
- che nell'organico di ART-ER S.cons.p.a., società in house della Regione, sono presenti le professionalità idonee e competenti a collaborare per la positiva attuazione dei processi sopra richiamati;

Ritenuto pertanto che ART-ER possa rispondere a tali esigenze, in virtù della sua mission sociale, dell'esperienza maturata negli anni e dell'attività svolta di assistenza al Commissario Delegato nei medesimi ambiti operativi o similari.

Dato atto che la società ART-ER, interpellata al riguardo, si è resa disponibile ad assicurare la continuità delle attività in oggetto e meglio identificate nelle due convenzioni RPI/2019/236 e RPI/2019/438, proseguendo l'impegno a mantenere un sistema di gestione della continuità operativa, finalizzato alla protezione, alla riduzione della possibilità di accadimento, alla preparazione, alla risposta ed al ripristino riferiti ad eventi destabilizzanti quando essi di manifestano al fine di assicurare la continuità del servizio.

Dato atto che per il proseguimento delle attività si è concordato un onere aggiuntivo per il commissario pari a:

- € 250.000,00 lordi onnicomprensivi per le attività di assistenza tecnica di cui all'ordinanza 11/2019 e convenzione RPI/2019/236
- € 100.000,00 lordi onnicomprensivi per le attività di assistenza tecnica di cui all'ordinanza 21/2019 e convenzione RPI/2019/438 e in particolare € 50.000,00 per l'assistenza ai nuclei di valutazione ord.57/2012 e ss.mm. ed € 50.000,00 per l'assistenza ai nuclei di valutazione contributi ex ord.2/2019 e ss.mm. (centri storici);

Valutato che per la fornitura del servizio ART-ER nel progetto di assistenza tecnica sopra citato ha applicato le medesime tariffe e tipologie di costo utilizzate nel rapporto con la Regione Emilia-Romagna.

Assunta per le vie brevi l'assenso dei Direttori Generali Agricoltura, Caccia e Pesca, dott. Valtiero Mazzotti ed Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'impresa in relazione alla proroga delle attività di gestione dei nuclei SII;

Dato atto che la somma di € 350.000,00 sarà imputata come segue:

- quanto ad € **250.000,00** per le attività di cui all'ordinanza 11/2019 a carico dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, secondo quanto disposto dall'ordinanza n. 31/2012;
- quanto ad € **50.000,00** per le attività relative all'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. a carico del fondo di € 100 milioni previsto all'articolo 24 della stessa ordinanza, nel testo modificato con Ordinanza n. 71 del 17/10/2014, e ss.mm., aumentato ad € 170.000,000,00 come previsto al punto 1 del dispositivo, finanziato con le risorse del fondo di cui all'art. 2 del D.l. 74/2012, come convertito con la Legge 122/2012;

- quanto ad € **50.000,00** per le attività relative all'Ordinanza n. 2/2019 e s.m. a carico del fondo di € 3.500.000,00 previsto dalle ordinanze 2/2019 e 3/2019 per l'attività di istruttoria di assistenza tecnica sul bando centri storici, aumentato ad € 6.000.000,00 come previsto al punto 1 del dispositivo, finanziato con le risorse del fondo di cui all'art. 2 del DL 74/2012, come convertito con la Legge 122/2012.

Visti, in ordine agli adempimenti in materia trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche ed integrazioni;
- la determina dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 recante ad oggetto "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n.33 del 2013 anno 2022";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 157 del 29/01/2024 "Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2024-2026. Approvazione";

Richiamato inoltre il "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

DISPONE

1. di autorizzare

- l'aumento della spesa massima prevista al comma 1 dell'articolo 24 dell'ordinanza 57/2012 e ss.mm. per l'attività istruttoria e di assistenza tecnica dell'importo massimo stabilito al comma 1 dell'articolo 24 della medesima ordinanza da € 168.000.000,00 ad € 170.000.000,00;
- l'aumento dell'importo massimo stabilito per assistenza tecnica dell'ordinanza 2/2019 e s.m, 23/2020 e 7/2022 e 572024 portato da € 5.600.000,00 ad € 6.000.000,00;

2. di autorizzare la proroga senza soluzione di continuità delle attività di cui alle due convenzioni RPI/2019/236 e RPI/2019/438, con ART-ERS. cons. p. a. con sede legale in Bologna, via P. Gobetti 101, CF e P.IVA 03786281208 e iscrizione Registro imprese di Bologna R.E.A. n.546154 Capitale sociale € 1.598.122,00 i.v. approvate con le proprie ordinanze 11/2019 e 21/2019 e successive proroghe intervenute;

3. che l'ammontare del corrispettivo massimo stanziato è pari ad € 350.000,00 onnicomprensivo, che trova copertura finanziaria:

- quanto ad € **250.000,00** per le attività di cui all'ordinanza 11/2019 a carico dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, secondo quanto disposto dall'ordinanza n. 31/2012;
- quanto ad € **50.000,00** per le attività relative all'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. a carico del fondo di € 100 milioni previsto all'articolo 24 della stessa ordinanza, nel testo modificato con Ordinanza n. 71 del 17/10/2014, e ss.mm., aumentato ad € 170.000.000,00 come

previsto al punto 1 del dispositivo, finanziato con le risorse del fondo di cui all'art. 2 del D.l. 74/2012, come convertito con la Legge 122/2012;

- quanto ad € **50.000,00** per le attività relative all'Ordinanza n. 2/2019 e s.m. a carico del fondo di € 3.500.000,00 previsto dalle ordinanze 2/2019 e 3/2019 per l'attività di istruttoria di assistenza tecnica sul bando centri storici, aumentato ad € 6.000.000,00 come previsto al punto 1 del dispositivo, finanziato con le risorse del fondo di cui all'art. 2 del DL 74/2012, come convertito con la Legge 122/2012;
4. di dare atto che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art.23 del D.Lgs. n.33 del 2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dalle normative citate in premessa
 5. che successivamente alla notifica del presente atto si trasmetterà ad ART-ER S. cons. p. a la nomina a responsabile esterno del trattamento di dati personali, ai sensi dell'art.28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 e ss.mm.ii., aggiornando conseguentemente l'estensione di quanto previsto al punto 8 delle sopracitate convenzioni RPI/2019/236 e RPI/2019/438.

Bologna

Stefano Bonaccini

firmato digitalmente